

Clausole Contrattuali
Responsabile-Sub responsabile

1. Scopo del Documento

Il presente documento costituisce la formulazione, aggiornata ai sensi del Reg. UE 2016/679, di un facsimile di accordo da stipulare fra Titolare e Responsabile nell'ambito di contratti o convenzioni. Tale regolazione del rapporto può essere inserita all'interno dell'articolato dei contratti o convenzioni o essere oggetto di un atto separato sottoscritto dalle parti.

Nel caso si configuri un rapporto con un terzo soggetto in qualità di sub Responsabile, andranno inserite le relative parti.

L'articolato può far parte di un accordo autonomo o inserito all'interno di contratti e convenzioni che regolano anche altri aspetti dei soggetti.

Il presente accordo può essere semplificato in considerazione della quantità, qualità e tipologia dei dati oggetto dei trattamenti che il Titolare demanda all'elaborazione da parte del Responsabile.

Definizioni:

Titolare il soggetto Titolare delle finalità dei trattamenti e dei dati personali oggetto delle attività disciplinate dal contratto/convenzione

Responsabile il soggetto che effettua trattamenti di dati personali per conto del Titolare

Sub-responsabile il soggetto a cui ricorre il Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento

Interessato la persona fisica cui si riferiscono i dati personali trattati

DPO Responsabile trattamento dati personali/Data Protection Officer

GDPR Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 – General Data Protection Regulation

CISO la persona o la struttura a cui sono demandate le attività di auditing sulle misure di sicurezza adottate e di incident management

Incident management procedura di gestione degli incidenti IT relativi a dati personali

Responsabile della sicurezza IT la persona o la struttura cui è demandato il compito di definire, impostare e gestire le misure di sicurezza IT

Lock-In con tale termine si intende la diminuzione o perdita da parte del Titolare della possibilità di gestire i servizi e relativi dati in autonomia senza dover forzatamente ricorrere al soggetto a cui ne ha ceduto la gestione. La sicurezza dei dati e la continuità del servizio devono sempre essere sotto il controllo del Titolare.

Accordo Data Protection fra Responsabile e- sub Responsabile) (Data Protection Agreement)

TRA

Regione Toscana – Giunta regionale, con sede in Firenze , Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo n. 10, in persona del delegato del titolare ex art. 9 bis della l.r. 1/2009
dirigente responsabile del Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati. Ufficio Regionale di Statistica
E

la Provincia di Livorno, con sede legale in Piazza del Municipio 4, in persona del suo legale
rappresentante

Responsabile e Sub responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente “le Parti”.

Premesse

(A) Il Programma Statistico Nazionale 2023-2025, approvato con D.P.R. 24 settembre 2024 prevede l'esecuzione da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (in seguito ISTAT) della rilevazione statistica sugli “Incidenti stradali con lesioni a persone” (codice IST-00142). Regione Toscana ha aderito al Protocollo di Intesa tra Istat, Ministero dell'interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI e UPI per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale in qualità di organo intermedio di rilevazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del Protocollo di Intesa, del 03/09/2020, Istat è titolare del trattamento dei dati personali della rilevazione e nomina per la Regione, quale responsabili del trattamento, il responsabile dell'Ufficio di Statistica. Sempre l'art. 10 comma 4 lettera g) stabilisce che il Responsabile del trattamento può avvalersi di sub-responsabili per lo svolgimento delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.

A tale proposito Regione Toscana (D.G.R n. 605 del 20/05/2024 “Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale – “Progetto SIRSS”. Approvazione prosecuzione progetto per gli anni 2024 – 2026 “ con la quale è stata approvata la prosecuzione del progetto SIRSS per gli anni 2024 - 2026, secondo quanto previsto nello schema di convenzione tra la Regione Toscana, le Province toscane, la Città Metropolitana di Firenze e l'A.N.C.I. Toscana, parte integrante all'Allegato A della suddetta Delibera) ha individuato la provincia di Livorno come amministrazione capofila stabilendone all'art. 4 dell'Allegato A della D.G.R n. 605/2024 le funzioni:

- ruolo di amministrazione capofila con i compiti di assunzione del finanziamento, attuazione, coordinamento dei servizi presso Città Metropolitana di Firenze, Province e Regione, verifica e monitoraggio del progetto;
- gestione delle problematiche amministrative, tecniche e procedurali necessarie per l'attuazione del progetto;
- aggregazione e validazione dei dati nel DB unico regionale;
- attività delle Province descritte al punto 3 dell'art. 4 della D.G.R n. 605 del 20/05/2024
- qualsiasi altra attività, compito o onere previsto dalla D.G.R n. 605 del 20/05/2024.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Sub responsabile del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

(G) Qualunque soggetto che non sia parte del presente Accordo può, con il consenso di tutte le parti, aderire al presente in qualunque momento, in qualità di Responsabile del trattamento o di Sub responsabile del trattamento

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy"), ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla DGR 605/2024, Regione Toscana, in qualità di Responsabile del trattamento, nomina la Provincia di Livorno, Sub-responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Responsabile al Sub-responsabile, inerenti lo svolgimento dei compiti di coordinamento delle attività di raccolta dati dalle Polizie Municipali e Provinciali della Toscana per la rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone (morti entro 30 giorni e/o feriti) (codice IST-00142) verificatisi sull'intero territorio regionale e l'acquisizione da ISTAT dei dati relativi agli incidenti stradali avvenuti nel territorio regionale rilevati dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, riguardano:

- operazioni di trattamento:
 - ricezione, gestione, validazione dei dati relativi al territorio di propria competenza e di quello delle altre Province e della Città Metropolitana;
 - realizzazione di elaborazioni periodiche sui dati a disposizione (documenti e mappe) e loro diffusione;
 - manutenzione del sistema;
 - adeguamento dell'applicativo SIRSS alle eventuali modifiche dei contenuti del Tracciato ISTAT, che saranno definiti nell'ambito del Protocollo di intesa tra Istat e le Regioni per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale

- finalità del trattamento:
 - aggregazione e validazione dei dati nel DB unico regionale
- tipologia di dati trattati:
 - dati comuni (data di nascita, comune di nascita, codice fiscale di tutti gli infortunati e dei conducenti anche se illesi, genere, Cittadinanza dei conducenti...);
 - dati sensibili (circostanza legata allo stato psico-fisico alterato del conducente: stato di ebbrezza, abuso stupefacenti, malore, sonno ecc.);
 - Esito infortunati (con riferimento al conducente, ai passeggeri e ai pedoni), informazione se il ferito è stato ricoverato per almeno 24 ore in istituto di ricovero, Nominativo degli infortunati e Istituto di ricovero);
 - Data incidente (anno, mese, giorno, ora del giorno);
 - Località incidente (provincia e comune in cui si è verificato l'incidente) ;
 - Organo rilevatore ;
 - Localizzazione specifica, caratteristiche della strada, senso di marcia del veicolo e coordinate geografiche)
- categorie e numerosità degli interessati:
 - (Persone coinvolte in incidenti stradali, in particolare morti e feriti nei singoli incidenti, veicoli coinvolti in incidenti stradali). In media negli ultimi 3 anni (2022,2023 e 2024) circa 15.000 incidenti, 200 morti e 19.200 feriti

Art. 2

Obblighi del Sub responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, la Provincia di Livorno si impegna a:

- ⌚ 2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il Sub responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR, anche concordando la struttura e le modalità di aggiornamento, con il DPO della Giunta Regionale Toscana;
- ⌚ 2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Responsabile oggetto del presente accordo. A tale scopo il Sub responsabile renderà accessibile al Responsabile il registro dei trattamenti, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione ai trattamenti censiti;
- ⌚ 2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema, prevedendo altresì l'impegno ad attenersi a quanto previsto nel "Disciplinare per utenti dei sistemi informativi della Regione Toscana - Giunta regionale" di cui al decreto n.21989 del 02-10-2024, qualora gli stessi debbano utilizzare i servizi del sistema informativo regionale per lo svolgimento delle attività loro assegnate;
- ⌚ 2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Responsabile l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività, unitamente al nominativo del Responsabile

della sicurezza IT e al disciplinare degli amministratori di sistema, se adottato. Se non adottato, si applica il disciplinare “Amministratori di Sistema” di cui all'Addendum alla Data protection Policy di Regione Toscana (Dgr 810/2021);

- ⌚ 2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Responsabile;
- ⌚ 2.7 predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Responsabile Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- ⌚ 2.8 assistere e garantire il Responsabile del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- ⌚ 2.9 assistere il Responsabile al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE;
- ⌚ 2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Responsabile del trattamento, ed in particolare al CISO del Responsabile se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- ⌚ 2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Sub responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- ⌚ 2.12 comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati” (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Sub responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Responsabile;
- ⌚ 2.13 sarà obbligo del Responsabile del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Sub responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Sub responsabile. A tal fine il Sub responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Responsabile del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura;

- ⌚ 2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Sub responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Responsabile affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;
- ⌚ 2.16 fornire e a mantenere aggiornato il catalogo degli asset (comprese le applicazioni utente e quelle di gestione dei sistemi e degli apparati), delle minacce e delle misure di sicurezza adottate e delle loro correlazioni al fine di una agevole valutazione dei rischi in fase di DPIA. A tal fine Responsabile concorda entro 30 giorni dalla firma del contratto/convenzione, con il Responsabile di contratto e il CISO (se nominato) oppure con il Responsabile della sicurezza del committente, i contenuti e i formati dei cataloghi al fine della condivisione e l'aggiornamento di tali informazioni;
- ⌚ 2.17 fornire al Responsabile e al DPO per il tramite del Responsabile di contratto/convenzione la propria privacy policy, che dia atto del proprio piano di qualità di esecuzione della fornitura dei servizi, contenente le misure tecniche, organizzative e di processo al fine di fare fronte ai principi del GDPR con riferimento particolare all'accountability, alla Data Protection by Design e by Default, alla tenuta del registro dei trattamenti, ove adottato, alla garanzia del rispetto dei diritti degli interessati di cui al Capo III del regolamento e alla consapevole responsabilizzazione del proprio personale coinvolto nel trattamento dei dati, che avviene per conto del Responsabile.
- ⌚ 2.18 rispettare i medesimi obblighi imposti al Responsabile del trattamento dal Protocollo di Intesa 'Istat' richiamato nelle premesse (art. 10 comma 4, lett. g del Protocollo).

Art. 3

Misure di sicurezza

3.1 *La Provincia di Livorno*, in quanto Sub responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Sub responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Sub responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Responsabile del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali:* _____
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei*

sistemi e dei servizi di trattamento:_____

- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:_____;*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Responsabile del trattamento e al CISO del Responsabile.

3.3 Il Sub responsabile del trattamento si impegna a garantire al Responsabile, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del Responsabile, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Responsabile deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio.

3.4 Nei casi in cui il Sub responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Responsabile nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Sub responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Responsabile, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Sub responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Sub responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Sub responsabile si impegna a mettere a disposizione del Responsabile la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 *La Provincia di Livorno*, in quanto Sub responsabile, è tenuta ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Sub responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Sub responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali ("data breach")

5.1 Il Sub responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Responsabile di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Responsabile del trattamento, ove ritenuto necessario, di informare il Titolare ai fini di un'eventuale notifica della violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore; nel caso in cui il Responsabile debba fornire informazioni aggiuntive al Titolare, il Sub responsabile supporterà il Responsabile nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie al Titolare siano esclusivamente in possesso del Sub responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Sub responsabile si impegna a fornire al Responsabile del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Sub responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Sub responsabile si impegna a supportare il Responsabile nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE

6.1 Il Sub responsabile del trattamento si impegna a non trasferire i dati personali di cui al presente accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se non su istruzione documentata del Responsabile o per adempiere a una norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Sub responsabile del trattamento.

Art. 7

Durata dell'accordo

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Responsabile dal Sub responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Responsabile e Sub responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Sub responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Responsabile, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che a) il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o b) si sia nelle more del rinnovo della presente nomina, in conseguenza della sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura o della proroga del contratto in essere. Il Responsabile e il Sub responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in.

Il Sub responsabile pertanto si impegna:

- per i trattamenti effettuati con strumenti manuali a restituire o a distruggere con modalità sicura tutti i dati personali trattati per conto del Responsabile inerenti la presente nomina;
- per i trattamenti effettuati con strumenti informatici o telematici, a restituire o a cancellare (Data sanitization) dai propri server, personal computer, laptop, device mobili con modalità sicura, anche con riferimento a quanto in ISO27001: A.11.2.7 Dismissione sicura o riutilizzo delle apparecchiature, NIST Special Publication 800-88 Guidelines for Media Sanitization, tutti i dati personali trattati per conto del Responsabile inerenti la presente nomina.

Effettuate tali operazioni, il Sub responsabile invia al Responsabile apposita PEC, sottoscritta a cura del rappresentante legale o suo delegato, contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di avvenuta cancellazione con modalità sicura dei dati personali trattati per conto del Responsabile.

Art. 8

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

8.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Sub responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Responsabile qualsiasi affidamento di trattamenti

ad un ulteriore Sub responsabile fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

8.2 L'autorizzazione specifica di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte dell'ulteriore "Sub responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE
- c) l'ulteriore Sub responsabile è subappaltatore o partner del Sub responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) l'ulteriore Sub responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Sub responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità di ISTAT siano disciplinate da atto scritto tra Sub responsabile e l'ulteriore Sub responsabile

8.3 Qualora il Sub responsabile del trattamento ricorra a un ulteriore Sub responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone all'ulteriore Sub responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti dal Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Sub responsabile del trattamento si assicura che l'ulteriore Sub responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui esso stesso del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

8.4 Su richiesta del Responsabile del trattamento, il Sub responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con l'ulteriore Sub responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Sub responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

8.5 Il Sub responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del Responsabile del trattamento dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Sub responsabile del trattamento. Il Sub responsabile del trattamento notifica al Responsabile del trattamento qualunque inadempimento, da parte dell'ulteriore Sub responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

8.6 Il Sub responsabile del trattamento concorda con l'ulteriore Sub responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Sub responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con l'ulteriore sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Art. 9

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Sub responsabile

possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Responsabile di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) e un referente del Sub responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Sub responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Responsabile da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Sub responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Sub responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Sub responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Responsabile del trattamento può dare istruzione al Sub responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Sub responsabile del trattamento informa prontamente il Responsabile del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Sub responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Responsabile del trattamento in conformità del comma 10.1 e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il Sub responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Sub responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Sub responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Sub responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Responsabile del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Responsabile del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Sub responsabile del trattamento, a scelta del Responsabile del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Responsabile del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Responsabile del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Sub responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Il Dirigente del Settore Servizi Digitali e Integrazione Dati.
Ufficio Regionale di Statistica-Regione Toscana

.....

Il Dirigente del Settore-Provincia di Livorno

.....